



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

REGISTRO ORDINANZE N.23 DEL 04-04-2020

OGGETTO:	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI, PROROGA ORDINANZA N. 14 DEL 09/03/2020.
----------	--

Il Sindaco

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

- n. 14 in data 09/03/2020 ad oggetto: *“Disposizioni in materia di accesso agli uffici comunali a seguito DPCM 8 marzo 2020 – emergenza epidemiologica COVID 19”;*
- n. 20 in data 23/03/2020 ad oggetto: *“Ordinanza di emergenza sanitaria, finalizzata ad individuare i servizi comunali indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti comunali”;*

Tenuto conto del perdurare della situazione di grave crisi epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando il permanere di un considerevole numero di casi, sia sul territorio nazionale che nell’ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

Visto il DPCM 1 aprile 2000 con il quale viene prorogata l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Ritenuto dover dar seguito alle limitazioni all’accesso agli uffici comunali, - ai quali ci si potrà rivolgere per le sole questioni indifferibili ed urgenti, - per continuare a garantire con ciò il rispetto delle disposizioni generali volte ad evitare assembramenti di persone e ad assicurare le distanze interpersonali anche in relazione alla tipologia dei luoghi e degli spazi;

Richiamati

- l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*
- l’art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
 - o c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

- o c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).

ORDINA

l'efficacia delle disposizioni di cui alla precedente ordinanza del sindaco n. 14 in data 09/03/2020 è prorogata fino a tutto il 13 aprile 2020;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Venezia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, ai Vigili Urbani, ai Carabinieri Stazione locale.

Il Sindaco

Avv. TOMMASI HENRI



Henri